



TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice dr. Fernando Scolaro, a scioglimento della riserva assunta, emette la presente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 4268/2012 R.G.,

tra

Rossi Emiliano
Avv.ti Massimo Pizzuti e Patrizia Cola

parte ricorrente

e

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Avv.to Giovanna Albanese

parte resistente

Oggetto: ricorso ex art. 700 cod.proc.civ.

Letti gli atti di causa, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e, pertanto, vada accolto.

Infatti, la documentazione in atti (in particolare: la espletata C.T.U. con relativa documentazione fotografica allegata) attesta la situazione lamentata da parte ricorrente ed il pericolo potenziale di danni alle persone o cose (afferma, infatti, il Consulente: "(...) A seguito dei sopralluoghi effettuati si è potuto accertare che la frana appare stabile e durante i sopralluoghi eseguiti non si sono riscontrati ulteriori eventi franosi, per cui non si ritiene che ci sia un pericolo immediato nel breve periodo, senza però escludere che in presenza di forti piogge, il fronte franoso potrebbe cedere ulteriormente, con la conseguenza di ulteriori piccoli cedimenti nel piazzale antistante il fabbricato di proprietà della parte attrice, anche in considerazione del fatto che si sono riscontrati alcune piccole fessurazioni sulla pavimentazione del piazzale, anche il fabbricato appare stabile in quanto non è stato coinvolto dalla caduta del muro quindi non sembra che ci sia un pericolo per lo stato attuale delle cose. (...) Dalle indagini svolte nei luoghi oggetto di causa si è potuto accertare che l'evento franoso è stato causato da più fattori che hanno agito sia singolarmente che congiuntamente al crollo del muro, una delle cause principali è l'eccezionalità delle piogge avvenute nella notte del 31 Ottobre 2012, le quali sono cadute copiose e di forte intensità, ed hanno contribuito notevolmente all'evento franoso, infiltrandosi, indubbiamente, in alcune fessurazioni presenti nel piazzale e/o attraverso il distacco tra il muro e il piazzale o nelle parti dove erano ubicati gli alberi, quindi l'acqua piovana si è infiltrata nel sottosuolo del piazzale ed ha esercitato una forte spinta sul muro il quale ha ceduto strutturalmente. Si deve precisare che durante le operazioni peritali, nella parte

lep 5/9/2013

del fondo) gli alberi erano ubicati ad una quota altimetrica inferiore a quella attuale, quindi nell'esecuzione dei lavori, una parte degli alberi è stata interrata, non considerando che nel tempo l'albero potesse aumentare la sua crescita e quindi di conseguenza esercitare una spinta verso il muro in oggetto di causa. Tale considerazione è rafforzata in quanto dove era ubicato il vecchio accesso carrabile (Nulla Osta n° 6735/80 in data 05-12-1980 rilasciato dal Comune di Olevano Romano al Signor Lucarini Fernando ex proprietario del fondo) nelle vicinanze si nota chiaramente qual'era la quota altimetrica dell'albero, detto particolare e anche avvalorato dalla stratificazione e morfologia del terreno come da documentazione fotografica allegata. (...) Dalle indagini svolte nei luoghi oggetto dell'evento franoso si è accertato che il muro di contenimento è crollato per quasi tutta la sua totalità, sono rimasti in piedi solo due porzioni una a monte per una lunghezza di 9,50 mt. circa, e uno a valle per una lunghezza 2,50 mt. circa. Allo stato attuale dei luoghi i lavori da eseguirsi per porre il sito in totale sicurezza sono la demolizione delle due porzioni rimaste, la ricostruzione di un muro di contenimento in cemento armato, la realizzazione della recinzione similare a quella esistente prima dell'evento accaduto e il ripristino parziale del piazzale antistante l'abitazione del Signor Rosi Emiliano.

Tanto premesso, osservato che il muro in questione ha prevalentemente per scopo la stabilità o la conservazione della strada in quanto, come si evince, dalle foto prodotte in giudizio, dal suo crollo è derivato anche una situazione di pericolo e parziale impedimento della circolazione stradale, deve trovare applicazione il disposto di cui alla seconda parte del comma 4 dell'art. 30 del C.d.S. (secondo il quale: "4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada").

Pertanto, sotto il profilo del *funus boni juris*, sia pure nei limiti della cognizione sommaria del presente giudizio, appare sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere un provvedimento volto alla eliminazione della situazione di pericolo. In quanto appare altresì fondato il timore che, nel tempo occorrente per far valere in via ordinaria il suo diritto, il perdurare della situazione di pericolo a causa della omessa vigilanza e custodia, possa cagionare un pregiudizio irreparabile al bene primario della salute.

Inoltre, accertata, sia pure in via sommaria, la sussistenza dei presupposti dell'art. 700 c.p.c., si rende necessario disporre l'immediata rimozione della situazione di pericolo indipendentemente dalla scelta dei mezzi impiegati per raggiungerlo che viene rimessa alla discrezionalità di parte resistente la quale, in particolare, dovrà provvedere a munirsi delle necessarie autorizzazioni di Legge

N. 4268/2012 R.G.
 N. CTU
 N. CRON

TRIBUNALE DI TIVOLI
 decreto di liquidazione compensi
 Il Giudice

Vista la relazione depositata il 18.2.2013 dal Geom. Marco Domenicone, con la relativa nota concernente la richiesta di liquidazione del compenso;

Considerata la natura dell'incarico conferito al C.T.U., il tempo necessario per l'espletamento del medesimo e la difficoltà degli accertamenti svolti;

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e il M. 30 maggio 2002;

Ritenuto che la natura ed il tipo dei quesiti posti al C.T.U., di particolare ampiezza e complessità, nonché l'attività svolta in concreto dallo stesso, desumibile dal contenuto della relazione depositata, conducono a determinare in 100 vacanze il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'incarico, pari a 25 giorni lavorativi della durata di 8 ore al giorno (l'art. 4 della legge n. 319/1980 prevede che ogni vacanza è di due ore e che non è possibile liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico), corrispondenti ad Euro 821,53;

Considerato che nella specie può ritenersi applicabile il dettato dell'art. 52 D.P.R. 30.5.2002, n. 115, contemplante la possibilità di provvedere ad un aumento degli onorari fino al doppio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, quale è, appunto, quella in esame, avuto riguardo alla complessità degli accertamenti da svolgere in relazione anche alla natura degli interessi coinvolti;

P. Q. M.

Liquida al C.T.U., al Geom. Marco Domenicone, a titolo di compenso per l'attività svolta, la complessiva somma di Euro 1.300,00 per onorari, oltre I.V.A. ed altre competenze come per legge, che pone, detratte gli acconti eventualmente ricevuti dal C.T.U., definitivamente a carico di parte resistente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al C.T.U..
 Tivoli, 26 marzo 2013

Il Giudice (Dr.  SCOLARO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26/3/2013

IL CANCELLIERE



Fasula
 Il Funzionario Giudiziario
 Meriondonietta Fasula